Allegato 7

ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL'ART. 59 DEL D.LGS. 163/2006 CON 3 (TRE) OPERATORI ECONOMICI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI TRADUZIONE TESTI DI INDIRE ED ERASMUS+PER LA DURATA DI 4 (QUATTRO) ANNI.

(CIG: 6395216B2F)

(CUP:B51B10001350001)

TRA

L'Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa (di seguito denominato INDIRE), C.F. 80030350484, rappresentato, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, dal Direttore Generale Flaminio Galli, C.F.: GLLFMN64L05H501S, domiciliato per la carica nella sede del suddetto Istituto sita in via M. Buonarroti, 10 in Firenze

E

La Società(prima in graduatoria)

E

La Società (seconda in graduatoria)

E

La Società (terza in graduatoria)

PREMESSO CHE

a. con Decreto del Direttore Generale n. __ del __ INDIRE ha indetto, con Bando di Gara pubblicato per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (5ª Serie Speciale - Contratti Pubblici) in data __,una procedura aperta sotto soglia comunitaria per la stipula di un Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.lgs 163/2006, per l'affidamento dei servizi di traduzione testi di Indire ed Erasmus+ per un importo complessivo di € 250.100,00 (I.V.A. inclusa al 22%) per 4 (quattro) anni.

b. con Decreto del Direttore Generale n._____è stata approvata l'aggiudicazione definitiva;

c. sono state svolte le verifiche prescritte dalla vigente normativa, tenuto conto sia dell'importo, sia della natura di Ente pubblico dell'aggiudicatario, le quali hanno avuto esito positivo;

d. che i Fornitori che sottoscrivono il presente Accordo Quadro sono risultati aggiudicatari della predetta procedura aperta e, per l'effetto, hanno manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;

e. che la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per INDIRE nei confronti dei Fornitori in quanto definisce la disciplina relativa alle modalità di affidamento delle singole prestazioni finalizzate all'invio di apposite lettere d'ordine nelle quali verranno specificate, di volta in volta, le tipologie di servizi da eseguire, le quantità, ecc.;

f. che le singole lettere d'ordine verranno sottoscritte con firma digitale ed inviate al fornitore di volta in volta individuato, mediante Posta Elettronica Certificata secondio il criterio della "cascata" tra i 3 (tre) operatori economici risultati aggiudicatari dell'Accordo Quadro, in base alle modalità ed i termini in esso indicato;

g. che i Fornitori dichiarano che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, hanno potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

***

Tutto quanto sopra premesso, le parti come meglio sopra rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

1. Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse, ivi incluso il Bando di gara, il disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. L'esecuzione dell' Accordo quadro è regolata ordinatamente, in successione complementare:

a) dal D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 e ss.mm.ii.;

b) dalle vigenti norme di Contabilità di Stato;

c) dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i.;

d) Del D.P.R 207 del 2000;

e) dalle disposizioni del codice civile;

f) dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione ed in particolare da quelle applicabili in ragione della natura di ente pubblico dell'INDIRE;

g) dalle norme del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici ex D.P.R. 62/2013, in quanto compatibili;

h) dal Capitolato Tecnico della procedura di gara;

i) dal Disciplinare di gara;

j) dallo schema di offerta tecnica ed economica presentati in sede di gara.

3. Le singole lettere d'ordine saranno regolate dalle disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in esse previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.

Art. 2

Definizioni

Accordo Quadro: il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso da INDIRE, da una parte, ed i Fornitori, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative alle lettere d'ordine che verranno emesse per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;

Fornitore: ciascun aggiudicatario della procedura aperta di cui in premessa, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;

Lettera d'ordine: il singolo ordinativo di esecuzione dei servizi che INDIRE dovrà inviare ai Fornitori per fruire delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro e al Capitolato tecnico. Nella lettera d'ordine, di volta in volta, verranno specificate le effettive caratteristiche dei servizi richiesti, nonché i relativi prezzi unitari ed il prezzo complessivo dell'ordine così come indicati nell'allegato Capitolato Tecnico.

Articolo 3

Oggetto dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e alle modalità di affidamento da parte di INDIRE delle singole lettere d'ordine e, conseguentemente, di esecuzione delle prestazioni oggetto di esse.
2. Il presente Accordo Quadro è concluso con i Fornitori aggiudicatari della procedura aperta di cui in premessa, i quali, con la sottoscrizione del presente atto, si impegnano ad eseguire le prestazioni di volta in volta indicate nelle singole lettere d'ordine basate sulle condizioni, se necessario precisandole, stabilite nel presente Accordo Quadro e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato Tecnico.

3. Ciascun Fornitore, pertanto, si impegna ad offrire la prestazione ditraduzione testi fino al raggiungimento di €205.000,00 quale budget previsto per l'intera durata del contratto pari ad 4 (quattro) anni.
4. Ogni dettaglio tecnico relativo all'oggetto dell'Appalto è descritto nel Capitolato tecnico già integralmente sottoscritto peraccettazione dalla Società in sede di gara, che forma parte integrante e sostanziale della procedura di gara.

Articolo 4

Durata

1. Il presente Accordo Quadro ha una durata massima complessiva di 4 (quattro) anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione.
2. La durata di cui al comma 1 non è garantita, in quanto l'Accordo Quadro potrà terminare anzitempo laddove si raggiunga limporto massimo presunto pari a € 205.000,00 al netto di IVA al 22% prima dei 4 (quattro) anni.
3. Resta inteso che per durata dell'Accordo Quadro si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno affidare le lavorazioni mediante l'invio ai Fornitori delle lettere d'ordine.
4. Durante l'arco temporale di cui sopra INDIRE potrà emettere singole lettere d'ordine di esecuzione dei servizi.

Art. 5

Direttore dell'Esecuzione del Contratto

1. Per INDIRE il Direttore dell'Esecuzione del Contratto è individuato nella persona _____

Art. 7

Prezzi e importo dell'Accordo Quadro

1. L'importo complessivo massimo presunto del presente Accordo Quadro è di € 205.000,00 I.V.A. esclusa per la durata di 4 (quattro) anni.
2. Nel corso della durata dell'Accordo Quadro a ciascun Fornitore sarà corrisposto l'importo determinato dagli effettivi servizi erogati.
3. I fornitori si obbligano ad eseguire i servizi indicati nel Capitolato Tecnico secondo i termini e le modalità in esso specificati e a praticare i prezzi unitari indicati nell'offerta economica presentata.
4. La prestazione di cui al presente appalto, viene effettuata nell'esercizio d'impresa e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/72) da sommarsi agli importi di cui sopra della misura vigente al momento della resa delle prestazioni.
5. Nel caso in cui venga attivata una convenzione CONSIP, ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e s.m.i., che preveda prezzi CONSIP più bassi rispetto a quelli offerti dalla ditta che risulta provvisoriamente aggiudicataria, è facoltà di questa Amministrazione richiedere alla stessa di adeguare i prezzi offerti in gara a quelli CONSIP.

6. Nel predetto capitolato tecnico sono state previste tutte le lavorazioni che potrebbero essere richieste da INDIREe dall'Agenzia Erasmus+ per le proprie attività.

7. Alcuni servizi, anche se previsti dal Capitolato Tecnico, potrebbero non essere richiesti nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro.

8. I quantitativi indicati nel Capitolato Tenico sono meramente presuntivi e hanno come unico scopo quello di consentire l'esatta individuazione dei parametri oggettivi di gara. Gli stassi pertanto non sono in alcun modo vincolanti.

9. Si precisa, sotto tale profilo, che a seguito della stipula dell'accordo quadro Indire non assume l'obbligo di acquistare alcun servizio. Non è previsto, quindi, un minimo garantito.

10. Inoltre, nel limite di spesa complessivo dello stipulando accordo quadro, l'Amministrazione potrà acquistare tutti i servizi previsti nel listino senza limiti o quantitativi legati alla tipologia di servizio in alcun genere.

11. I quantitativi riportati nella scheda di offerta economica sono quindi indicativi ed hanno come unico scopo quello di consentire la corretta formulazionedell'offerta stessa.

Art. 8

Criterio di individuazione del contraente

1. A norma dell'art. 59, comma 7, D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i., la scelta del contraente per ciascun prodotto editoriale sarà effettuata secondo il criterio cosiddetto "*a cascata*", ovvero quel

criterio in base al quale tutti i singoli contratti vengono affidati all'operatore economico che si è posizionato per primo nella graduatoria finale, e che, solo in caso di impossibilità del suddetto operatore economico, il contratto verrà aggiudicato al primo concorrente che segue in graduatoria.

Art. 9

Caratteristiche generali del servizio

1. L'invio degli ordini di traduzione testi da realizzare sarà effettuato dall'INDIRE in relazione alle proprie specifiche esigenze; INDIRE si riserva la facoltà di ordinare ad un singolo Fornitore anche la realizzazione di più servizi di traduzione all'interno di una singola lettera d'ordine.

2. INDIRE si riserva la facoltà di inviare la lettera d'ordine al Fornitore parte dell'Accordo quadro che segue in graduatoria, nei seguenti casi:

a) nel caso in cui il fornitore previamente contattato opponga delle valide e ragionevoli giustificazioni di rifiuto alla richiesta di fornitura. La valutazione sulla validità o meno della giustificazione addotta dall'operatore economico è rimessa all'insindacabile giudizio dell'Amministrazione nel pieno rispetto dei principi generali di correttezza, diligenza e collaborazione tra le parti di cui agli artt. 1175, 1375 e 1337 del codice civile;

b) in caso di grave inadempienza del fornitore precedente nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della singola lettera d'ordine;

c) per il venir meno delle capacità produttive del fornitore che precedentemente invitato, opportunamente documentate e comunicate.

3. INDIRE provvederà a trasmettere all'operatore a mezzo mail, fax, o altri strumenti che potranno essere concordati tra le parti, i testi da tradurre indicando la lingua di traduzione. L'operatore, entro un giorno lavorativo dalla ricezione del testo da tradurre, dovrà trasmettere ai fini dell'assunzione dell'esatto impegno della spesa, l'importo richiesto per la traduzione specificando il numero complessivo di cartelle (1 cartella = 1500 battute spazi inclusi) oltre che il costo unitario per cartella applicato nel rispetto dei prezzi offerti in gara. INDIRE procederà quindi, dopo l'assunzione dell'impegno di spesa, a trasmettere all'operatore mediante Posta Elettronica Certificata, il relativo ordine di fornitura sottoscritto con firma digitale e specificando in modo chiaro ed inequivocabile il corrispettivo della prestazione, il CIG attribuito al singolo ordine nonché tutti dati necessari per la fatturazione elettronica e comunque connessi all'esecuzione del servizio richiesto.

4. L'operatore economico si impegna a mettere a disposizione di INDIRE almeno un traduttore entro 24 h dall'invio dell'ordine.

INDIRE e l'operatore concorderanno di volta in volta il tempo massimo di esecuzione.Per il calcolo dei tempi di esecuzione, con

riferimento ai singoli ordini, si terrà conto quale parametro di riferimento medio, il numero di 5 cartelle al dì. L'operatore si impegna inoltre a realizzare il servizio nel minor tempo possibile e comunque in modo da garantire sempre il miglior soddisfacimento delle esigenze dell'Ente.

5. L'operatore si rende disponibile a lavorare in "urgenza". Si definisce "urgenza" la richiesta di traduzione di un ordine superiore alle 5 cartelle ed inferiore alle 8 cartelle giornaliere. In tal caso verrà corrisposto al fornitore la percentuale di maggiorazione proposta dal fornitore in sede di offerta. Per far fronte a tali urgenze l'operatore dovrà, se necessario, mettere a disposizione più di un traduttore.L'operatore potrà procedere alla consegna dei testi tradotti a mezzo mail, fax, o altri strumenti che potranno essere concordati tra le parti e comunque specificati nell'apposito ordine.

Articolo 10

Obbligazioni generali dei fornitori

1. Sono a carico dei Fornitori tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella esecuzione contrattuale.
2. I Fornitori si obbligano ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nelle singole lettere di invito; in ogni caso, i Fornitori si obbligano ad

osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico dei Fornitori, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel Capitolato tecnico, ed i Fornitori non potranno, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti di INDIRE, assumendosene ogni relativa alea.

4. Ciascun Fornitore si impegna espressamente a:

   a) impiegare, a sua cura e spese, tutti i macchinari ed il personale, munito di preparazione professionale e di conoscenza tecnica necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni di cui al Capitolato tecnico e degli atti di gara richiamati nelle premesse dell'Accordo Quadro;

   b) non opporre a INDIRE qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla prestazione dei servizi;

   c) manlevare e tenere indenne INDIRE da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

5. Ciascun Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, la

documentazione amministrativa richiesta e presentata a INDIRE per la stipula del presente Accordo Quadro.

6. In particolare, pena l'applicazione di quanto disposto dal successivo art. 11, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

a) comunicare a INDIRE, mediante raccomandata a/r o Posta Elettronica Certifica, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

b) comunicare a INDIRE, mediante raccomandata a/r o Posta Elettronica Certifica, ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

Art. 11

Penali

1. INDIRE procede, attraverso l'attività del Direttore dell'esecuzione del contratto, all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto al complesso delle prescrizioni contrattuali.

2. Qualora il Fornitore non dovesse rispettare nell'esecuzione delle lavorazioni i termini indicati nel Capitolato Tecnico e nelle singole lettere d'ordine, INDIRE applicherà una penale giornaliera dello 0,1% dell'importo complessivo relativo alle lettere d'ordine inviate al Fornitore inadempiente e collaudate positivamente.

3. Nell'ipotesi di servizio solo parzialmente irregolare, che non comporti l'applicazione di quanto previsto dal precedente articolo, potrà applicarsi una penale pari al 5% della singola commessa.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da INDIRE, mediante PEC, raccomandata a/r o fax..

5. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte di INDIRE, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

6. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nell'Accordo Quadro a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

8. L'INDIRE, oltre all'applicazione della penale, dispone che il termine massimo di ritardo della consegna non possa eccedere comunque i giorni 5 (cinque) dalla data prevista; trascorso detto termine l'INDIRE potrà avvalersi della facoltà di aggiudicare la fornitura ad altra impresa, fatti salvi i propri diritti di risarcimento danni.

9. Per il recupero dei crediti derivanti dalle suddette penalità, INDIRE, a sua insindacabile scelta, può compensare il credito con quanto dovuto alla Società, oppure avvalersi della garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata.

10. Ferma restando l'applicazione delle penali sopra previste, l'INDIRE si riserva di richiedere il maggior danno o qualsiasi altro onere o spesa ai sensi dell'articolo 1456 cc, nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.

Art. 12

Cauzione definitiva

1. A garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro e dalle successive lettere d'ordine ciascun Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, dichiara di avere prestato la seguente cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. :

a) ditta_____ polizza n. _____ di euro _____ (euro _____) del _____ rilasciata da _____ - agenzia _____;

b) ditta_____ polizza n. _____ di__ euro _____ (euro _____) del _____ rilasciata da _____ - agenzia _____;

c) ditta_____ polizza n. _____ di euro _____ (euro _____) del _____ rilasciata da _____ - agenzia _____;

2. La garanzia relativamente a ciascun Fornitore opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'Accordo Quadro e delle singole lettere d'ordine e sarà svincolata previa deduzione di eventuali crediti di INDIRE verso ciascun Fornitore a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.

3. Resta inteso che detta cauzione dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta.

Art. 13

Risoluzione del contratto

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. o PEC da INDIRE, il medesimo ha la facoltà di considerare risolto di

diritto, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, l'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2. In ogni caso, si conviene che INDIRE potrà risolvere di diritto, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., PEC o fax, l'Accordo Quadro con il Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
   a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;
   b. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell'Accordo Quadro che si protragga oltre il termine di cui all.art 11;
   c. qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di apposite lettere d'ordine, servizi che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato Tecnico, ovvero quelle offerte in sede di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, per più di 3 (tre) volte, anche non consecutive;

d. qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, in esecuzione di apposite lettere d'ordine, la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico;

e. rifiuto ingiustificato per almeno 3 (tre) volte anche non consecutive, delle richieste di INDIRE;

3. La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la risoluzione delle singole lettere d'ordine a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore di INDIRE.

4. In tutti i casi, previsti nell'Accordo Quadro, di risoluzione dell'Accordo Quadro e/o della/e lettere d'ordine, ovvero di applicazione delle penali di cui all'art. o di risarcimento del danno, INDIRE per quanto di rispettiva competenza, avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo della/e lettere d'ordine risolta/e.

5. In ogni caso, resta fermo il diritto di INDIRE al risarcimento dell'ulteriore danno.

6. In caso di risoluzione il Fornitore ha diritto al solo pagamento da parte di INDIRE delle prestazioni eseguite relative alle singole lettere d'ordine, purché eseguite correttamente ed a regola

d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro e nel Capitolato tecnico.

7. In caso di risoluzione del contratto, lo stesso potrà proseguire proseguirà con gli altri fornitori sottoscrittori dell'accordo stesso; in ogni caso sarà facoltà di Indire procedere allo scorrimento automatico della graduatoria approvata con determinazione di aggiudicazione definitiva, ovvero se indire una nuova procedura di gara.

8.Ai sensi dell'articolo 1455 Codice Civile, INDIRE si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il presente contratto nei seguenti casi:

a. per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;

b. in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell' esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;

c. in caso di cessione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Aggiudicatario.

d. per violazione degli obblighi di riservatezza;

e. nei casi di subappalto non autorizzati dall'INDIRE;

f. nel caso in cui la prestazione non sia stata eseguita nei termini prescritti, ovvero in caso di esito negativo dei controlli delle verifiche in corso di esecuzione, dai quali emerga un grave e reiterato inadempimento;

g. qualora la Società perda i requisiti di carattere generale richiesti per l'affidamento del servizio previsti dall'articolo 38 del D. Lgs. n. 163 del 2006;

h. per mancata osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 13/08/2010, n. 136;

i. per violazione degli obblighi di comportamento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013

j. nel caso in cui il contratto risulti concluso in violazione dell'articolo 53, comma 16 *ter* del D . Lgs. n. 165 del 2001

9. Ove l'INDIRE ravvisi la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà comunicarle e/o contestarle per iscritto all'impresa, fissando un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per le eventuali controdeduzioni. Decorso tale termine l'Amministrazione adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone notizia motivata alla Società.

10. La risoluzione del contratto viene disposta con atto del Direttore Generale nei confronti del fornitore inadempiente. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto dell'INDIRE di affidare all'operatore economico che segue in graduatoria la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno della Società inadempiente cui saranno addebitate le spese sostenute in più dall'INDIRE rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

11. La risoluzione del contratto non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa può incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

12. Il presente Accordo quadro è sottoposto alla clausola risolutiva espressa da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni previste dall'art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiana S.p.A.

Art. 14

Prezzi e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Salvo quanto previsto dall'Art. 24 del presente contratto, i prezzi offerti in sede di gara indicati nello schema di offerta economica devono intendersi fissi e invariabili per tutta la durata dell'Accordo Quadro, senza che i Fornitori possano pretendere sovrapprezzi o indennizzi di alcun genere.

2. I prezzi stessi si intendono pienamente remunerativi e conformi ai calcoli di convenienza, comprensivi di noleggio, manodopera per manovalanza, lavorazione, spese principali e accessorie o di carattere fiscale necessari per eseguire le prestazioni di cui al presente Accordo quadro nonché delle successive lettere d'ordine.

3. Nei prezzi suddetti sono compresi, pertanto, oltre alle spese generali ed il beneficio dei Fornitori, tutti gli oneri che gravano su di essi per l'assicurazione contro gli infortuni del personale che eseguirà le prestazioni e per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dal proprio personale a INDIRE e a terzi, nonché ogni spesa di copia, di bollo e registrazione del contratto e le altre inerenti e conseguenti al contratto medesimo e quanto altro fissato

dalla vigente normativa, comprese eventuali tasse esistenti e l'inasprimento delle stesse, fatta eccezione per l'I.V.A.

4. I Fornitori si impegnano ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle lavorazioni oggetto delle singole lettere d'ordine in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazione sociale, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

5. I Fornitori si obbligano ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria applicabile nella località.

6. INDIRE, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una trattenuta pari al 20% dell'importo del contratto. Tale ritenuta sarà rimborsata soltanto quando l'Ispettorato del Lavoro predetto avrà dichiarato che il Fornitore si sia posto in regola.

Articolo 15

Responsabilità del Fornitore

1. Il Fornitore è responsabile per le difformità e i vizi della prestazione dovuta, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è

stato determinato da impossibilità derivante da causa allo stesso non imputabile.

2. Il Fornitore si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti, che hanno accesso ai locali dell'Amministrazione, le norme comportamentali e di sicurezza vigenti presso l'INDIRE.

3. Per quanto compatibili saranno posti a carico del Fornitore e dei suoi collaboratori gli obblighi derivanti dal "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*" di cui al D.P.R. 62/2013.

4. Il Fornitore con la sottoscrizione del contratto dichiara e dà atto di aver preso visione e di avere piena conoscenza del suddetto Codice messo a disposizione dall'Amministrazione sul sito istituzionale al seguente indirizzo www.INDIRE.it/istituzionale/trasparenza/DPR_16_aprile_2013.pdf.

5.La Societàè responsabile in ogni caso dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali e legali da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

6. La Societàè inoltre responsabile del trattamento previdenziale e si impegna a praticare nei confronti dei propri dipendenti un trattamento conforme alle norme di legge in materia previdenziale ed antinfortunistica, oltre che un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto nel CCNL dei lavoratori di categoria.

Articolo 16

Verifiche – conclusione intervento

1. Il controllo sul servizio prestato viene effettuato dal Direttore dell'esecuzione del contratto nominato da INDIRE, secondo le modalità previste dal D.P.R. 207/2010 artt. 300 e seguenti.

2. Qualora, a seguito del controllo qualitativo e quantitativo, il servizio prestato dovesse risultare non conforme alle specifiche tecniche richieste, il fornitoredeve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate con le modalità e nei termini indicati nella formale contestazione effettuata dall'INDIRE, pena l'applicabilità delle penali di cui all'aert. 11 e fatta salva la facoltà di risoluzione.

Articolo 17

Tutela contro azioni di terzi

1. Il fornitore espressamente ed irrevocabilmente, assume:

a. ogni responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, a INDIRE ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto;

b. l'obbligo a tenere indenne INDIRE degli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio nonché delle spese e danni a cui lo stesso dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato.

Articolo 18

Oneri e responsabilità dell'aggiudicatario

1. Sono a carico del fornitore ogni imposta o tassa esistente al momento dell'offerta o sopravvenuta in seguito, relativamente al contratto di fornitura oggetto del presente contratto.

2. Il fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato, pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale.

3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di affidamento.

4. In ogni caso, il fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'affidamento del contratto.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'INDIRE, assumendosene ogni relativa alea.

Articolo 19

Pagamenti

1. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 192/2012 il termine di pagamento è stabilito in 30 giorni entro la messa in opera della fornitura e, in ogni caso, entro 30 gg dalla data di ricevimento delle stesse.

2. Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all'esito positivo di tutti i cntrolli previsti per Legge.

3. Il pagamento verrà effettuato esclusivamente dietro presentazione di fattura elettronica,secondo le specifiche tecniche di cui agli allegati A, B, C del D.M. 55/2013, mediante bonifico bancario, nei termini di legge decorrenti dal ricevimento della stessa, dietro verifica della regolarità contributiva. Si specifica che ogni fattura dovrà obbligatoriamente riportare i seguenti dati nonché ogni altro dato utile richiesto dall'Amministazione nei singoli ordini:

Intestazione: **ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA (I.N.D.I.R.E.);**

Codice fiscale: 80030350484;

Codice Univoco IPA: UF46QB;

n. prot e data di stipula del contratto;

CIG XXX;

CUP XXXX;

CIG del singolo ordine

4. Non sarà in alcun caso possibile effettuare anticipi o pagamenti in contanti.

5.Il pagamento del compenso fatturato avverrà, salvo diversa forma scritta, mediante bonifico presso la banca ed il conto corrente che saranno indicati dall'aggiudicatario nella fattura;

6. Con il prezzo offerto, l'aggiudicatario si intende compensato di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto qunto occorre per esegure la prestazione compiuta in ogni sua parte.

7. L'aggiudicatario s'impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

8. In caso di contestazione della prestazione, i tempi di liquidazione restano sospesi e nulla la ditta aggiudicataria potrà pretendere per ritardato pagamento.

6.In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., è fatto obbligo all'aggiudicatario sin da ora, di comunicare all'INDIRE gli estremi di un conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla predetta commessa pubblica, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso.

7.Troveranno applicazione le norme di cui agli artt. 4,5 e 6 del D.P.R. 207/2010 per i casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'affidatario.

8.Il fornitore, pertanto, non potrà in alcun modo pretendere interessi moratori per l'eventuale ritardo nel pagamento, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

Articolo 20

Sospensione

1. Ai sensi dell'art. 308 del D.P.R. 207/2010, qualora cause di forza maggiore o altre circostanze speciali impediscano l'esecuzione o la realizzazione della prestazione, INDIRE ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

2. La sospensione permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che hanno imposto l'interruzione dell'esecuzione del servizio.

3. Della sospensione e della successiva ripresa dell'esecuzione del contratto è redatto apposito verbale a cura del Direttore dell'esecuzione, con l'intervento della Società.

4. La sospensione dell'esecuzione del contratto può altresì essere disposta dal Direttore dell'esecuzione, per ragioni di pubblico interesse o necessità e, comunque, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dal D.P.R. 207/2010.

Articolo 21

Recesso

1. INDIRE può recedere dal contratto sottoscritto in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, ivi compresa la sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari, con preavviso (comunicato tramite PEC) di almeno 30 (trenta) giorni.

2. In caso di recesso il fornitore ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato all'opera prestata, purché regolarmente eseguita, comprensiva delle spese sostenute rinunciando lo stesso espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale

pretesa che di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.

3. Il pagamento di quanto previsto è effettuato previa presentazione della documentazione giustificativa del servizio prestato e delle spese sostenute.

4. Ai sensi dell'art. 1, comma 13, L. 135/2012, INDIREpuò recedere in qualsiasi tempo dal contratto previa formale comunicazione al fornitore, mediante raccomandata a/e o PEC, con preavviso non inferiore a 15 giorni eprevio pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle eventuali convenzioni stipulate da Consip S.p.a. ai sensi dell'art. 26, co. 1, legge 488/1999 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli previsti dal contratto eil fornitore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, co 3 della legge 488 del 1999.

Articolo 22

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 123/2007, dal d.lgs 81/2008 con particolare riferimento all'art. 26 e da quanto precisato dall'Autorità di vigilanza nella circolare n. 3 del 5 marzo 2008 si rappresenta che non sussistono rischi da interferenza.

Articolo 23

Controversie

1. Tenuto conto della peculiarità delle prestazioni e della inderogabile necessità di garantire una regolare esecuzione delle stesse a tutela degli interessi collettivi di cui INDIRE è portatrice, ogni caso di arbitraria interruzione del servizio sarà ritenuto contrario alla buona fede eil fornitore sarà considerato diretto responsabile di tutti i danni causati all'INDIRE dipendenti da tali interruzione.

2. Per tutte le controversie che dovessero sollevarsi relativamente al contratto di appalto, alla sua interpretazione ed esecuzione e ad ogni altra questione comunque connessa allo stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Firenze.

Articolo 24

Adeguamento prezzi

1.Indire effettuerà, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 del D.lgs. 163/2006, una revisione periodica dei prezzi sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili sulla base dei costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura pubblicati annualmente a cura dell'Osservatorio dei contratti pubblici.

Articolo 25

Cessione del credito e divieto di cessione del contratto

1.Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'affidamento del contratto, saranno applicate le disposizioni di cui all'articolo 117 del D. Lgs. n. 163 del 2006.

2. Il fornitore è tenuta ad eseguire il contratto, il quale non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del D. Lgs. n. 163 del 2006 e soltanto a seguito delle comunicazioni prescritte dalla suddetta norma.

Articolo 26

Riservatezza e Codice di comportamento

1. Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

3. Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori o dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

4.In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza , l'INDIRE ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'aggiudicatario sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

5. Ciascun Fornitore dovrà impegnarsi a rispettare le disposizioni del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003 (Codice in materia di protezione

dei dati personali), nonché ogni altra disposizione vigente in materia di riservatezza, pena la risoluzione *ipso iure* del contratto e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti).

In particolare ciascun Fornitore dovrà impegnarsi a:

a) rispettare e far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori il vincolo di riservatezza ed in particolare a non divulgare le informazioni, i dati, le documentazioni e le notizie relative all'attività svolta da INDIRE, anche attraverso la messa a disposizione, per le trasmissioni di file, di un'area FTP ad accesso riservato;

b) vietare la riproduzione di qualsiasi atto o documento;

c) porre in essere tutte le necessarie misure di prevenzione e in particolare tutte le azioni anche di natura legale necessarie ad evitare la diffusione e l'utilizzo delle informazioni ritenute riservate.

6. Qualora la divulgazione di materiali o informazioni ritenuti riservati sia stata causata da atti o fatti direttamente o Indirettamente imputabili a ciascun Fornitore e/o ai suoi dipendenti, il Fornitore stesso sarà tenuto a risarcire INDIRE degli eventuali danni che siano direttamente o Indirettamente connessi alla suddetta divulgazione.

7. Gli obblighi di riservatezza rimarranno operanti anche oltre la data di conclusione delle attività oggetto del contratto e comunque fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di dominio pubblico.

8. Resta inteso che a tutti i soggetti interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del predetto D.L.vo n. 196 del 30.06.2003.

Articolo 27

Segreti industriali, tecnici e commerciali

1.Il fornitore dà atto che

□ non sono presenti parti ritenute espressive di segreti tecnici, commerciali, industriali o *Know how;*

□ sono presenti i seguenti segreti industriali

_____

_____

_____

_____

Articolo 28

Verifica di conformità

1.Alla consegna delle lavorazioni o delle forniture oggetto delle singole lettere d'ordine da parte del Fornitore, INDIRE, a mezzo dei propri incaricati, procederà a verifica di conformità, al fine di accertare la rispondenza di tutte le pattuizioni contrattuali nonché delle eventuali varianti debitamente approvate.

2.Qualora dalla verifica della conformità dovesse risultare che le prestazioni delfornitore non siano state eseguite a perfetta regola d'arte INDIRE ha facoltà di:

a) non procedere a pagamento, in tutto o in parte, del servizioerogato, senza che il Fornitore possa avanzare alcuna pretesa.

b) accettare il servizio "incompleto", invitando il Fornitore a provvedere a propria cura e spese a eseguire quanto necessario per

eliminare la manchevolezza riscontrata. In tal caso saranno applicate le penalità di cui al precedente art. 11 per il mancato rispetto dei termini di tempo;

c) accettare il servizio "incompleto", applicando una penalità fino ad un massimo del 10% dell'importo della fornitura medesima.

Articolo 29

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della L. 136 del 2010 (*Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*), con la sottoscrizione del presente contratto, ilfornitoreassume tutti gli obblighi previsti in relazione alla tracciabilità dei flussi finanziari scaturenti dalle prestazioni contrattuali.

2. In particolare, al fine di consentire i pagamenti delle fatture, ilfornitoreindica il conto corrente dedicato e le generalità ed ilcodice fiscale delle persone autorizzate ad operare su di esso.

3.Ogni successiva modifica che dovesse intervenire deve essere tempestivamente comunicata mediante PEC (all'indirizzo indire@pec.it) ad INDIRE.

4.Il fornitore comunica al momento della stipula i seguenti dati:

- conto corrente dedicato:(indicare IBAN)_____

5.Le persone autorizzate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato:

a._____ nato a_____ il_____, c.f._____**;**

b._____ nato a_____ il_____, c.f._____;

6. Ogni eventuale variazione di conto corrente bancario o postale e dei nominativi sopraindicati dovrà essere comunicata a INDIRE mediante PEC all'indirizzo indire@pec.it, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del Fornitore allegando copia fotostatica del documento d'identità.

7. Gli strumenti di pagamento, ai fini della tracciabilità, devono riportare in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'appaltatore e/o subcontraente, il codice identificativo gara dell'Accordo Quadro (XXXX), il CUP XXXX e il CIG di ogni singolo ordine.

Articolo 30

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del fornitoretutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative al contratto, ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico all'Istituto.

Articolo 31

Sottoscrizione contratto

1. Il presente Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. n. 163/2006, come modificato dall'art. 6, comma 3,del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni in L. 17 dicembre 2012 n. 221, viene stipulato in forma di scrittura privata semplice mediante sottoscrizione con firma digitale.

Articolo 32

Clausola finale

1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificatamente e singolarmente, nonché nel loro insieme.

2. Qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto inviato via Pec e sottoscritto con firma digitale.

3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.

Firenze, lì_____

Per l'INDIRE

Il Direttore Generale

Flaminio Galli

Sottoscrizione con firma digitale

Per il FORNITORE 1

Il legale rappresentante *p.t.*

Sottoscrizione con firma digitale

Per il FORNITORE 2

Il legale rappresentante *p.t.*

Sottoscrizione con firma digitale

Per il FORNITORE 3

Il legale rappresentante *p.t.*

Sottoscrizione con firma digitale